

# **COMUNE DI FONTE**

## **REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI FISSI DI RADIOCOMUNICAZIONE**

### **Art. 1 - Finalità**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti fissi di radiocomunicazione nel territorio del Comune di Fonte al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti,

- garantire un adeguato sviluppo delle reti e la parità di condizione tra i diversi gestori,
- creare una disciplina per un costante flusso documentale tra Comune e gestori,
- minimizzare l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico,
- favorire una corretta informazione della popolazione e renderla partecipe alle scelte di programmazione.

### **Art. 2 - Obiettivi**

L'intervento comunale è diretto ad individuare e disciplinare sul proprio territorio i siti più idonei per l'insediamento dei nuovi impianti e loro modifiche, e a programmare l'eventuale delocalizzazione degli esistenti non ricompresi e previsti dalla nuova pianificazione.

### **Art. 3 – Installazione di impianti con standard DVB-H**

L'installazione degli impianti progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L, è vietata su qualsiasi edificio, parco gioco, area verde attrezzata e impianto sportivo, e dovrà confluire preferibilmente su aree di proprietà comunale e disgiunte dai siti previsti per le stazioni radio base per telefonia mobile; in ogni caso, per quanto attiene all'installazione di impianti ausiliari (c.d. *gap filler*), fermi i già citati divieti, questi potranno essere oggetto di autorizzazione comunale solo se funzionali ad una copertura non esterna all'area di servizio degli impianti primari, autorizzati dal Ministero, e limitata alle "zone d'ombra" di questi ultimi; la necessità di copertura dovrà essere tecnicamente e documentalmente provata dal richiedente.

### **Art. 4 – Installazione di impianti per telefonia mobile**

La progettazione e la realizzazione di tali sistemi fissi di comunicazione, come dettato dall'art. 4 del D.M. 381/98, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio; ai fini di una loro corretta localizzazione si dovranno privilegiare i siti di proprietà comunale affinché, da un canto, siano offerte ai gestori, con un unico interlocutore-locatore, garanzie di *par conditio*, dall'altro, siano evitate possibili sperequazioni nei rapporti tra privati. Per eventuali siti posti in aree private, ove queste non vengano acquisite al patrimonio comunale, andranno disposte specifiche convenzioni che prevedano il rilascio di permessi a costruire vincolati ai limiti e alle prescrizioni previste nelle norme regolamentari comunali; ove la convenzione non sia possibile, è comunque previsto il necessario adeguamento alle norme regolamentari della singola postazione in occasione di una sua qualsiasi modifica e integrazione, o comunque alla scadenza del contratto di locazione in essere, anche in caso di suo espresso o tacito rinnovo.

### **Art. 5 – Localizzazione per gli impianti di telefonia mobile**

La localizzazione dei siti idonei viene espressa con l'adozione di una prima variante al P.R.G. con le procedure di cui all'art. 50 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61; successivamente all'adozione del primo P.A.T. seguirà la loro conferma localizzativa con le procedure previste dall'art. 18 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11; la specifica individuazione degli ambiti

e dei siti avverrà dunque col Piano degli Interventi, mentre gli adeguamenti che si rendessero necessari, in rapporto alle nuove tecnologie e richieste del mercato, sono assicurati dall'adozione di eventuali varianti al P.I., attraverso una propedeutica procedura istruttoria di pianificazione concertata che assicuri la necessaria elasticità. Solo i siti espressamente già individuati dalla pianificazione comunale come idonei all'installazione degli impianti radio base potranno essere oggetto di domanda di realizzazione da parte dei gestori, incontrando viceversa ogni diversa richiesta motivato consequenziale diniego.

#### **Art. 6– Iter istruttorio per le nuove installazioni**

Ogni gestore è tenuto, entro il 30 settembre di ciascun anno, a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale, Area Urbanistica ed Edilizia, il programma di sviluppo della propria rete, con l'indicazione delle nuove installazioni che intende realizzare per l'anno successivo. Ove le installazioni non fossero ricomprese tra i siti già individuati dalla pianificazione comunale il gestore dovrà specificare le aree di ricerca, con l'indicazione della tipologia di massima dell'impianto, la sua presunta potenza e le indicazioni tecniche che rammostrino le specifiche esigenze di servizio. Tali indicazioni da parte dei gestori sono dirette ad attivare una procedura di pianificazione concertata: questa prevede l'indizione entro 30 giorni di un tavolo di lavoro, al quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti interessati, cittadini e portatori di interessi, che dovranno esprimere ogni parere entro tre mesi. In caso di mancata presentazione del parere si prescinde da esso. Tale procedura è propedeutica, per le nuove installazioni non comprese tra i siti già inseriti nella pianificazione, alla formazione della variante al Piano degli Interventi per la adozione e approvazione da parte del Consiglio comunale. Ove le installazioni fossero ricomprese ad una distanza inferiore a 300 metri dai suoi confini perimetrali, l'Amministrazione provvederà a richiedere parere ai Comuni limitrofi.

Nessuna domanda di nuova installazione, salvo espressa motivata deroga da parte dell'Amministrazione, potrà essere presa in considerazione se non relativa a piani di sviluppo e indicazioni presentate dai gestori entro il 30 settembre dell'anno precedente.

#### **Art. 7 – Documentazione per la richiesta di installazione o modifica degli impianti**

Con la domanda di autorizzazione all'installazione o modifica dell'impianto i gestori dovranno presentare questa ulteriore documentazione:

- a) dimensioni dei volumi geometrici di rispetto attorno all'antenna in riferimento a 20 V/m, a 6 V/m e a 3 V/m e dei volumi ipotetici di massimo sviluppo degli edifici secondo le previsioni del Piano Regolatore;
- b) b). elenco delle antenne paraboliche per i ponti radio corredato dalle caratteristiche elettriche e meccaniche, nonché la quota d'installazione e la direzione di puntamento.
- c) c). rilievo altimetrico, nei casi in cui il contesto lo richieda;
- d) d) rilievo vegetazionale, con specificazione della presenza di arbusti, alberi, tipo di essenze, dimensioni;
- e) inserimento paesaggistico, anche attraverso fotomontaggi, elaborazioni al computer, dai percorsi-viabilità dell'intorno e dalla viabilità a grande distanza.

#### **Art. 8 – Regole generali per le realizzazioni**

Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso in *co-siting* dei pali di sostegno, con un massimo di due o tre gestori per ciascun supporto; ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area; a tal riguardo, il primo gestore che s'insedia nel sito designato è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze

di un altro, o due, gestori che successivamente dovesse chiedere di installarsi: a tale proposito la richiesta di permesso di costruire dovrà contenere l'impegno di concedere il coo-siting ad altri operatori autorizzati dal Comune.<sup>1</sup>

E' vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci; è vietata l'installazione di ballatoi. I supporti degli apparati di trasmissione e ricezione devono avere un'altezza tale che il centro elettrico del sistema radiante più basso sia posizionato ad almeno 24 metri dal suolo, e la massima altezza di tali strutture va comunque limitata a metri 36 dal suolo, salva una diversa specifica e puntuale normativa descritta nel Piano Attuativo.

I sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, saranno costituiti da un massimo di un'antenna per settore, quindi un massimo di tre antenne per un impianto trisetoriale bibanda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due.

Per tutte le installazioni che dovessero interessare aree nei pressi di qualsiasi luogo d'interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico o ambientale saranno prescritti nei contratti di locazione tutti gli opportuni sistemi di mascheramento.

---

<sup>1</sup> Modifica apportata con delibera del C.C. nr. 2 del 11/03/2010